



Città di Gallipoli

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Presa d'atto della Determina AGER n. 262/2024 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione dell'aggiornamento biennale del PEF per il periodo 2024-2025 del Comune di Gallipoli, ai sensi dell'art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021, come modificata dalla delibera n. 389/2023

L'anno 2024, il giorno 20 del mese luglio alle ore 09:00, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^{aa} convocazione.

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Alessandro Caggiula.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

	P	A		P	A
1	Sì		10	Sì	
2	Sì		11	Sì	
3	Sì		12	Sì	
4	Sì		13	Sì	
5	Sì		14	Sì	
6	Sì		15	Sì	
7	Sì		16	Sì	
8	Sì		17	Sì	
9	Sì				

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Solidoro Rosario il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, li 21/06/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Emanuele BOELLIS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli, li 21/06/2024

Il Dirigente del Settore Finanziario
f.to Emanuele BOELLIS

Il Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma dell'imposizione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, articolata in tre distinti prelievi ovvero l'imposta municipale propria, relativa alla componente patrimoniale, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, il tributo su servizi indivisibili, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- in particolare, l'art. 1, commi 641-668, della legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, contiene la disciplina del tributo sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti altresì:

- l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*" (lett. f);
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, con cui sono stati definiti i "*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", e in particolare l'art. 6, rubricato "*Procedure di approvazione*", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019),

sia poi validato “dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, recante *Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*, che delinea il contenuto minimo da riportare nell’avviso di pagamento, a fini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;
- la Deliberazione n. 52/2020/RIF del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;

Evidenziato che:

- ARERA, con la sopra citata deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- l’art. 5 del sopra citato metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- di conseguenza, per la determinazione delle tariffe permane la suddivisione delle utenze in due macrocategorie, ossia utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Osservato che da ultimo:

- ARERA, con deliberazione n. 363/2021, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – di seguito denominato MTR-2 – con cui ha confermato l’impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un’ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione

della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;

- la medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale – 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- in base all'art. 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo altresì che:
 - sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
 - il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3);
 - la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4);
 - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5);

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7);
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8);
- all'art. 8 della delibera *de qua* viene disciplinata analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art. 7, comma 1, predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità;
- inoltre è anche previsto che, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, può presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2;

Dato atto che ARERA, con la successiva determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/2021/R/RIF, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7, comma 3, della delibera n. 363/2021 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e, nel contempo – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha esplicitato chiarimenti in ordine all'applicazione del MTR-2;

Visti altresì:

- la deliberazione 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/rif – ARERA, riguardante l'aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione 24 ottobre 2023, n. 487/2023/R/rif, inerente alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità n. 389/2023;
- la determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023, con la quale si approvano gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità nonché si forniscono chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni nn. 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

Considerato che ARERA fissa tra il 2023 e il 2024 quello che viene chiamato aggiornamento biennale, ossia un metodo di revisione con il quale l'ETC dovrà necessariamente riaprire i modelli di programmazione del PEF per poter sostituire o integrare le nuove basi di calcolo (2022 e 2023), al fine di ottenere una modellazione per le ultime due annualità non più ipotetica ma certa e

definita;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 23 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto *Presa d'atto della Determina AGER n. 135 del 23 aprile 2022 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per il periodo 2022-2025 del Comune di Gallipoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363/2021 e del MTR-2 allegato;*

Dato atto che:

- nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gallipoli, risulta definita e/o operativa l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), quale ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011;
- la L.R. Puglia 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”*;
- nel territorio pugliese i Comuni figurano come “Gestore” per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da AGER si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati dell'annualità 2022, costituente la base su cui è stato elaborato l'aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2024;
- per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 8 del MTR-2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio;

Evidenziato che:

- il Comune di Gallipoli, in data 25 marzo 2024, ha trasmesso ad AGER la documentazione prescritta per la revisione infra-periodo del PEF a carico dell'Ente, mentre il soggetto gestore dei servizi di igiene urbana (RTI GIAL PLAST Srl – Ditta Colombo Biagio Srl) ha provveduto per proprio conto;
- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione dell'aggiornamento del Piano economico finanziario 2024-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (ex

art. 7 della Delibera n 363/2021). Invero, secondo quanto prescritto dall'art. 28 del MTR-2 tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

Appurato che AGER, con pec acquisita il 20 giugno 2024, al prot. 0038346/2024, ha trasmesso la determinazione n. 262/2024, adottata il 19 giugno 2024, di approvazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 del Comune di Gallipoli, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Esaminata quindi la determinazione n. 262/2024 di AGER di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 del Comune di Gallipoli e la relativa relazione allegata, acclusi alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che dal contenuto della relazione allegata alla determinazione n. 262/2024, si evince che AGER, nella sua qualità di ETC, ha approvato la predisposizione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 e proceduto alla validazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della delibera n. 363/2021 e del MTR-2, previa verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

Evidenziato infine che AGER, già con nota acquisita al prot. 0006714 del 4 febbraio 2021, ha significato come ciascun comune debba procedere alla presa d'atto della relazione predisposta da AGER;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare il regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data prevista per

l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, secondo cui ***“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”***;
- l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, secondo cui *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 7, comma 7-quater, del D.L. n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 67/2024, secondo cui *“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;
- l'art. 15-ter, comma 1, del D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024, secondo cui ***“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato”***;

Richiamati altresì:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147-*bis* del D. Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli 12, contrari 4 (Barba, Fasano, Russo e Benvenga), **astenuti 1** (Spada)

DELIBERA

per le motivazioni riportate in parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **PRENDERE ATTO** della Determina n. 262 del 19 giugno 2024, adottata da AGER e acquisita da questo ente in data 20 giugno 2024, al prot. 0038346/2024, con cui l'ETC ha approvato la predisposizione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Comune di Gallipoli del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della deliberazione n. 363/2021 – ARERA, come modificata dalla deliberazione n. 389/2023, nonché della relazione allegata relativa al PEF 2024-2026, stabilendo una Tariffa complessiva riconosciuta, al lordo delle entrate ex art. 1.4 della Determina ARERA n. 02/DRIF/2020, di euro 8.493.682,00 per l'anno 2024 e di euro 8.727.171,00 per l'anno 2025;
2. **DARE ATTO** che la determina n. 262 del 19 giugno 2024 nonché la relativa Relazione redatta ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 sono ambedue allegate alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
3. **DEMANDARE** al Direzione della sezione Ambiente la trasmissione della presente all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

Quindi, con separata votazione che registra **voti favorevoli 12, contrari 4** (Barba, Fasano, Russo e Benvenga), **astenuti 1** (Spada)

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

IL Presidente del Consiglio
F.to Solidoro Rosario

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. Alessandro Caggiula

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 25/07/2024 al 09/08/2024
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 25/07/2024

F.to **Il Messo comunale**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- o E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- o E' divenuta esecutiva il 20/07/2024 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 20/07/2024

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Alessandro Caggiula

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.